



## Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

### ■ UNICA PUBBLICAZIONE

#### **Comunicazione della Segreteria di Stato dell'economia SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna l'azienda «primacall AG», Zurigo**

Comunicazione della Segreteria di Stato dell'economia SECO,  
Holzikofenweg 36, 3003 Berna:

Transazione giudiziaria del 28 agosto 2014 dinanzi al  
tribunale commerciale del Cantone di Zurigo

della Confederazione Svizzera, 3000 Berna, rappresentata  
dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO, settore Diritto,  
Holzikofenweg 36, 3003 Berna  
parte attrice

contro

l'azienda «primacall AG», Leutschenbachstr. 95, 8050 Zurigo  
parte convenuta

**concernente la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)**

Con il concorso del tribunale, ma senza riconoscere i fatti come es-  
posti dalla parte attrice, le parti stipulano la seguente

transazione giudiziaria.

1. La parte convenuta si impegna a non effettuare o commissio-  
nare a terzi telefonate pubblicitarie a persone (fatti salvi i clienti  
esistenti) che le hanno comunicato a voce o per iscritto o tramite  
annotazione nell'elenco telefonico di non voler ricevere telefo-  
nate pubblicitarie. Sono fatte salve le telefonate pubblicitarie a  
cui le persone interpellate hanno espressamente dato il loro  
consenso.
2. La parte convenuta si impegna a non acquisire nuovi clienti o  
a commissionare tale compito a terzi senza comunicare più vol-  
te alle persone interpellate durante la chiamata pubblicitaria  
che in caso di accettazione dell'offerta esse mantengono l'al-  
lacciamento Swisscom e che per gli altri servizi telefonano a ca-  
ricco della parte convenuta con il metodo di «preselection» e sen-  
za comunicare espressamente a queste persone che la parte con-  
venuta agisce a proprio nome e indipendentemente dalla  
Swisscom.
3. La parte attrice informa la parte convenuta su presunte viola-  
zioni, documentate per iscritto, a quanto stabilito nei punti 1

e/o 2 e avvenute dopo il 1° gennaio 2015 (termine per la con-  
versione tecnica ad opera della parte convenuta), concedendole  
un termine di 30 giorni per fornire la prova (p. es. tramite re-  
gistrazioni telefoniche) che la persona interpellata o una per-  
sona con diritto di rappresentanza abbia acconsentito alla chi-  
amata pubblicitaria in questione (conformemente al punto 1)  
o che sia stata più volte informata di quanto esposto al punto 2.

4. Se a partire dal 1° gennaio 2015 la parte convenuta non può  
fornire la prova di cui al punto 3 in più di 12 casi all'anno, la  
parte attrice è autorizzata a pubblicare tali violazioni nonché  
l'inosservanza della presente transazione giudiziaria a sue spese  
sul sito della SECO e su quello del FUSC.

Se a partire dal 1° gennaio 2015 la parte convenuta non può  
fornire la prova di cui al punto 3 in più di 24 casi all'anno, la  
parte attrice è autorizzata a pubblicare tali violazioni nonché  
l'inosservanza della presente transazione giudiziaria a spese  
della parte convenuta in un giornale e in una rivista di difesa  
dei consumatori di sua scelta nonché nel Foglio ufficiale sviz-  
zero di commercio. Questa disposizione si prolunga di due anni  
per la prima volta il 1° gennaio 2016 e per l'ultima volta il 1°  
gennaio 2017.

La parte convenuta accetta le spese di pubblicazione e si impe-  
gna a versare alla parte attrice un importo forfettario di 8 000  
franchi al massimo entro dieci giorni dalla pubblicazione.

5. Se una persona acconsente tramite Internet a ricevere chiamate  
pubblicitarie benché nell'elenco telefonico abbia indicato il  
contrario e se le parti in causa non concordano sulla validità  
giuridica di tale consenso, esse possono adire le vie legali per  
chiarire la controversia. Lo stesso dicasi per le controversie sulla  
validità giuridica dei consensi forniti a voce o per iscritto.
6. La parte attrice è autorizzata a pubblicare questa transazione  
giudiziaria a spese della parte convenuta in un giornale e in una  
rivista di difesa dei consumatori di sua scelta nonché nel Foglio  
ufficiale svizzero di commercio.





Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

**shab.ch**

Schweizerisches  
Handelsamtsblatt

**fosc.ch**

Feuille officielle suisse  
du commerce

**fusc.ch**

Foglio ufficiale svizzero  
di commercio

## **Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali**

La parte convenuta accetta le spese di pubblicazione e si impegna a versare alla parte attrice un importo forfettario di 8 000 franchi al massimo entro dieci giorni dalla pubblicazione.

7. La parte convenuta assume le spese giudiziarie.
8. La parte convenuta rinuncia ad esigere le spese ripetibili.

07227616



**Montag - Lundi - Lunedì, 29.09.2014, No 187, Jahrgang - année - anno: 132**

**Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali** Verschiedenes - Divers - Diversi